



*Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica*

CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI DEDUPLICATION DEI DATI
DA INTEGRARE NELLA INFRASTRUTTURA DI BACKUP INPDAP E
DEI CONNESSI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE NEL
DATA CENTER.



SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	5
ART. 2 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.....	6
ART. 3 DECORRENZA E DURATA.....	6
ART. 4 CORRISPETTIVI.....	7
ART. 5 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	7
ART. 6 COLLAUDI ED ACCETTAZIONE	10
ART. 7 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI.....	10
ART. 8 SUBAPPALTO	11
ART. 9 RESPONSABILI DELLA FORNITURA E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI	13
ART. 10 DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE	14
ART. 11 GARANZIA.....	14
ART. 12 RISERVATEZZA	16
ART. 13 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI.....	17
ART. 14 SICUREZZA DEI DATI.....	18
ART. 15 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA	19
ART. 16 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	20
ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	21
ART. 18 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE	21
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
ART. 20 CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE.....	25
ART. 21 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	25
ART. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	26
ART. 23 FORO COMPETENTE	26
ART. 24 DISPOSIZIONI GENERALI.....	27



CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI DEDUPLICA DEI DATI DA INTEGRARE NELLA INFRASTRUTTURA DI BACKUP INPDAP E DEI CONNESSI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE NEL DATA CENTER

TRA

L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (nel seguito indicato come INPDAP o "Istituto"), con sede in Roma, Viale A. Ballarin, 42, Codice Fiscale n. 97095380586, nella persona del Dr. _____, Dirigente _____, domiciliato per la carica a Roma presso la sede dell'Istituto

E

La Società _____, con sede per gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giuridica, in _____, Via _____, __ (iscritta nel Registro delle Imprese di _____, col numero iscrizione e Codice Fiscale _____, partita IVA n. _____), legalmente rappresentata dal Dr. _____, nato a _____ il __/__/__, giusta procura speciale a lui conferita da _____, in qualità di _____ (nominato con atto del __/__/__) della predetta Società _____, autenticata nelle firme dal Notaio _____ rep. _____ rac. _____, che si allega al presente atto sotto lettera "A"; (successivamente indicata come "Impresa").

PREMESSO CHE

- la crescita del volume di dati gestiti nelle banche dati del sistema informativo INPDAP (SIN), dovuta sia al fisiologico aumento del volume di informazioni che l'Istituto deve trattare per erogare servizi ai propri utenti, sia alla progressiva messa in produzione di nuovi ambienti operativi applicativi per supportare le diverse fasi del ciclo di sviluppo (con relative banche dati), sia alla dismissione di alcuni vecchi sistemi, con conseguente trasferimento dei dati che prima erano gestiti in altri ambienti, è arrivata a oltre 90 TB;
- la crescita del volume di informazioni presenti nelle banche dati dell'Istituto ha portato come conseguenza diretta la crescita esponenziale del volume di dati per i quali deve essere previsto un backup e una archiviazione;

- la crescente criticità dei dati presenti nelle suddette banche dati INPDAP ha richiesto altresì di aumentare rispetto al passato la frequenza di esecuzione dei backup, da 1 a 2 volte la settimana e di aumentare il volume dei dati critici di cui viene conservata la duplice copia;
- per quanto sopra espresso l'infrastruttura che nel CED INPDAP dedicata ai salvataggi su nastro (composta da 8 drive della macchina IBM TS 3500) non è più in grado di svolgere con efficienza l'archiviazione dei dati critici presenti nelle banche dati dell'Istituto, essendo tra l'altro stata ampliata l'ultima volta nel 2009, con un upgrade del cluster TSM (aggiunta di RAM), upgrade dei driver della tape library (da LT03 a LT04) e upgrade delle frame (da L52 a L53);
- le possibili soluzioni per ridare efficienza al sistema di archiviazione sono il potenziamento hardware della infrastruttura di salvataggio su nastro, ovvero l'introduzione di soluzioni software che permettono di ridurre l'occupazione di spazio richiesta dai dati archiviati;
- tra le possibili opzioni, si ritiene più utile perseguire la seconda soluzione, in quanto meno invasiva, meno complessivamente costosa e capace di risolvere le esigenze sopra espresse per un periodo di tempo più lungo. Infatti, il volume di dati da archiviare è in continua crescita e ciò richiederebbe un consistente upgrade delle risorse hardware, con crescente occupazione di spazi nel Data Center INPDAP, aumento del consumo energetico, maggiore spesa nella manutenzione ed assistenza di queste macchine;
- le soluzioni software disponibili sul mercato per ridurre lo spazio fisico occupato dai dati archiviati possono arrivare a ridurre questo spazio di 7-10 volte, garantendo quindi nel tempo un discreto margine di crescita all'archiviazione. La soluzione software che offre questi margini di riduzione dello spazio si chiama di "deduplica" dei dati;
- per acquisire questa tecnologia, che è offerta da diversi fornitori di tecnologia presenti sul mercato, si può ricorrere a una gara a procedura aperta, da aggiudicare al prezzo più basso, con base d'asta contenuta entro euro 500.000,00, iva escl;
- la gara di cui sopra, per il suo importo, non rientra tra quelle per le quali DigitPA deve emettere un parere preventivo di congruità tecnico economica;

CONSIDERATO CHE

- l'Istituto ha bandito, con determina n. ___/2011 del ___/___/2011 del Dirigente dell'Ufficio Gare e Contratti dell'Istituto una gara a procedura aperta, da aggiudicarsi al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del d.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, per la fornitura della soluzione software di deduplica di cui in premessa e dei relativi servizi di installazione e integrazione nel Data Center dell'Istituto;
- la suddetta gara è stata aggiudicata, con determinazione n. ___/2011 del ___/___/2011 del Dirigente dell'Ufficio Gare e Contratti dell'Istituto all'Impresa _____, al prezzo complessivo di € _____,00 (_____/00) IVA esclusa;

si rende necessario stipulare il relativo contratto.

Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse, l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta tecnico economica dell'Impresa), l'Allegato "C" (Procura Speciale).

Tutto ciò premesso tra le parti (Istituto e Impresa) come sopra indicate e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di:
 - a) una soluzione di deduplica dei dati da integrare nella infrastruttura di backup INPDAP;
 - b) la installazione, configurazione, integrazione di quanto fornito nel Data Center INPDAP;
 - c) l'addestramento per training formativo del personale INPDAP nell'uso e gestione di quanto fornito;
 - d) il supporto e manutenzione della soluzione di cui alla lettera a), per 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.
2. La fornitura e i servizi richiesti all'Impresa sono descritti nel dettaglio nel Capitolato

Tecnico e nell'Offerta Tecnica dell'Impresa.

ART. 2

NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'esecuzione del contratto è regolata:
 - dal D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
 - dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPDAP, approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 132 del 16.3.2005 e s.m.i ed, in mancanza, dalle disposizioni del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato;
 - dalla Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
 - dal D.L. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i. convertito in legge n. 217 del 17.12.2010.
 - dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Istituto e l'Impresa relativamente all'oggetto del presente contratto;
 - dal Capitolato tecnico;
 - dall'Offerta tecnico-economica dell'Impresa;
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'INPDAP prevarranno sugli atti e di documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate espressamente da INPDAP.

ART. 3

DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto decorre dalla data di stipula.
2. La manutenzione in garanzia della soluzione di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), è richiesta per i 24 mesi successivi alla data di collaudo con esito positivo di quanto fornito.

ART. 4

CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo massimo complessivo per la fornitura di quanto previsto al precedente articolo 1, comma 1, è pari a € _____,00 (_____/00) iva esclusa.
2. L'importo massimo per la fornitura della soluzione di deduplica di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), è pari a € _____,00 (_____/00), iva escl.
3. L'importo massimo per la fornitura del servizio di installazione, configurazione e integrazione con la preesistente infrastruttura di backup INPDAP delle componenti hardware e software fornite, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), è pari a € _____,00 (_____/00), iva escl.
4. L'importo massimo per la fornitura del servizio di addestramento attraverso training formativo del personale INPDAP sull'uso e gestione della soluzione fornita, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), è pari a € _____,00 (_____/00), iva escl.
5. L'importo massimo per la fornitura del servizio di supporto e la manutenzione in garanzia della soluzione fornita, per 24 mesi dalla data di suo collaudo con esito positivo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), è pari a € _____,00 (_____/00), iva escl.
6. Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto sono al netto di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
7. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

ART. 5

MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. L'Impresa potrà emettere fattura per i corrispettivi contrattuali sulla base delle seguenti modalità:
 - a) Per la fornitura della soluzione di deduplica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),

- l'Impresa fatturerà in una unica soluzione, all'esito positivo del collaudo, l'importo di cui al precedente articolo 4, comma 2.
- b) Per il servizio di installazione, configurazione e integrazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'Impresa fatturerà in una unica soluzione, all'esito positivo del collaudo, l'importo di cui al precedente articolo 4, comma 3.
- c) Per il servizio di addestramento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), l'Impresa fatturerà in una unica soluzione, al termine delle attività e previa approvazione da parte di INPDAP del verbale di cui al § 7 del Capitolato, l'importo di cui al precedente articolo 4, comma 4.
- d) Per il servizio di supporto e manutenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), l'Impresa fatturerà mensilmente, a partire dal mese successivo a quello di esito positivo del collaudo di quanto fornito, un ventiquattresimo dell'importo di cui al precedente articolo 4, comma 5.
2. Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate dall'Impresa in triplice copia all'INPDAP – Direzione Centrale Sistemi Informativi, viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 Roma, salvo diversa indicazione successiva, a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità mensile in via posticipata. La struttura della fattura dovrà recepire le richieste dell'INPDAP in relazione al dettaglio delle singole voci di costo.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.L. n. 187/2010 (convertito in L. n. 217/2010) di modifica dell'art. 5, comma 3, della L. n.136/2010, il codice identificativo di gara - CIG - è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Pertanto, deve essere indicato il CIG n. _____ su tutte le fatture emesse dall'Impresa.

4. I pagamenti saranno eseguiti mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino, relativamente al periodo al quale si riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali:

_____, conto corrente dedicato (art. 3 L. 136/2010) /n° _____ presso la
Banca _____ Filiale di _____, via _____, IBAN

_____.

Dovranno essere, altresì, indicati le Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi:

AUTORIZZATI

CODICE FISCALE

GENERALITA'

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà tempestivamente note all'Istituto le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale notificazione, l'Impresa accetterà i pagamenti secondo le modalità concordate.

5. I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricezione fattura, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi nei modi previsti dal Capitolato nonché di consegna ed accettazione dei prodotti da parte dell'INPDAP, al netto delle eventuali penali applicate in funzione di quanto previsto dal presente contratto. Il termine per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
6. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare all'INPDAP la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore ed all'Impresa stessa fatturate, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di

ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

8. INPDAP si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. A tal fine l'impresa, entro 3 mesi dalla richiesta comprensiva delle specifiche tecniche dell'INPDAP, si impegna ad inviare le fatture esclusivamente con la fatturazione elettronica di cui al D.lgs. n. 52/2004 e art. 1 com. 209-216 della L. n. 244/2007.

ART. 6

COLLAUDI ED ACCETTAZIONE

1. Quanto fornito dall'Impresa sarà sottoposto da INPDAP a collaudo e verifiche di accettazione nei modi definiti nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Istituto, all'eliminazione degli eventuali vizi, malfunzionamenti e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi del presente comma, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo INPDAP, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto. L'Istituto si riserva di applicare le penali a tal fine previste nel Capitolato e, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. L'esito positivo del collaudo o della verifica sarà formalizzato in un verbale di collaudo sottoscritto dai rappresentanti dell'INPDAP autori del collaudo e i rappresentanti dell'Impresa presenti alle operazioni.

ART. 7

LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. I livelli di servizio richiesti e le relative penali per inadempienza sono definiti nel Capitolato Tecnico.
2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'INPDAP nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data del ricevimento della contestazione.
3. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel precedenti comma, INPDAP si riserva di richiedere il maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'INPDAP l'ammontare di eventuali oneri che dovessero derivare all'Amministrazione, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Impresa stessa.
5. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 15% del corrispettivo globale di cui all'art. 4 "Corrispettivi", comma 1, l'INPDAP ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
6. INPDAP, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo Art. 11, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo in forza del presente contratto.

ART. 8

SUBAPPALTO

1. Qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il subappalto è consentito nei limiti di legge previa verifica dell'esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all'aggiudicatario ed espressa preventiva autorizzazione dell'Istituto.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L'Impresa si impegna a depositare presso INPDAP, contestualmente all'istanza di subappalto e almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione della suddetta certificazione nel termine previsto, INPDAP non autorizzerà il subappalto. Vale comunque quanto previsto in merito dall'Art. 118, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
5. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, INPDAP procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di INPDAP, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne INPDAP da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'INPDAP inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di INPDAP né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. In caso di subappalto, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla verifica da parte dell'Istituto dell'avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell'aggiudicatario di

quanto ad essi dovuto per le fatture precedentemente liquidate dall'Istituto. A tal fine, l'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il pagamento sarà altresì subordinato alla verifica del rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i. e dal D.L. 187/2010 convertito in L. n. 217 del 17.12.2010.

10. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi di cui ai precedenti comma, INPDAP può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Solo in caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore indicato in sede di gara, l'Impresa potrà richiedere a INPDAP l'autorizzazione alla sostituzione di esso con operatore economico in possesso dei requisiti prescritti per la stessa prestazione oggetto del richiamato subappaltato.
14. INPDAP non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 9

RESPONSABILI DELLA FORNITURA E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa e l'Istituto si comunicheranno reciprocamente mediante lettera trasmessa via email, i nominativi dei rispettivi Responsabili della fornitura per l'esecuzione del contratto.
2. Il Responsabile della fornitura per INPDAP svolgerà le funzioni di direttore dell'esecuzione

del contratto, conformemente a quanto previsto dagli artt. 300 e 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici”. Pertanto, l'Impresa dovrà indirizzargli tutte le comunicazioni inerenti questo contratto

3. INPDAP conserva la più ampia facoltà di organizzare, anche nel corso del rapporto contrattuale, la propria attività di direzione dei lavori, individuando le proprie risorse a ciò dedicate sulla base delle esigenze via via riscontrate, con obbligo dell'Impresa di adottare ogni opportuna misura organizzativa per una corretta relazione con le indicate risorse, senza diritto a maggior compenso.
4. Il Responsabile INPDAP di cui al precedente comma 1 potrà richiedere all'Impresa, motivando la richiesta, la sostituzione delle figure professionali addette che non risultassero adeguate ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 10

DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, a INPDAP, al suo personale, a suoi consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

ART. 11

GARANZIA

1. Al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l'Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all'art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro _____,00 (_____/00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2

del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all'art.1945 cod. civ..

2. La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l'Impresa e sempre che l'Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi di servizio di manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all'art. 3, comma 3.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall'Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime.
5. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione.
6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
7. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006
9. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

ART. 12

RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura "confidenziale". Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dell'appalto e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L'impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
2. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'INPDAP e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
4. L'obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
5. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub appaltatori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla

scadenza di tale contratto.

6. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti e, comunque, previa comunicazione ad INPDAP.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad INPDAP dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa.
8. L'Impresa autorizza fin d'ora INPDAP a divulgare il presente contratto e i suoi allegati, anche attraverso la loro pubblicazione nella propria rete, ivi comprese le proprie pagine web, internet, intranet.

ART. 13

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 (di seguito definito "Codice") ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni anche con riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Codice medesimo.
2. INPDAP, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Codice, riconosce che l'impresa dispone delle autonomie operative necessarie, dell'esperienza, delle capacità e dell'affidabilità necessarie a fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Pertanto, l'impresa, nell'ambito delle prestazioni oggetto del contratto, effettuerà le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa. In particolare, l'impresa con la sottoscrizione dell'atto di cui all'Allegato "D" (Atto di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, comma 1 lettera g) e 29 del Dlgs. 196/2003), viene nominata

dall'INPDAP Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.

4. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. I relativi compiti sono descritti nel dettaglio in un separato atto Allegato al presente contratto, contestualmente sottoscritto tra le parti.

ART. 14

SICUREZZA DEI DATI

1. Il personale dell'impresa è autorizzato ad accedere alle banche dati e/o sistemi di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti; l'impresa garantirà il rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative sviluppate e concordate con INPDAP. L'accesso alle medesime banche dati e/o sistemi da parte di un subappaltatore deve essere autorizzato dall'impresa ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuta l'impresa in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all'utilizzo dei dati e/o del sistema.
2. I dati di INPDAP non potranno essere utilizzati dall'Impresa per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto; tali dati non potranno, inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dall'Impresa a terze parti, ad eccezione dei sub appaltatori. L'Impresa non possederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di INPDAP.
3. L'Impresa si impegna a comunicare preventivamente all'Istituto i nominativi del personale designato per gli interventi da effettuare presso le sedi dell'Istituto.

ART. 15

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto in base a disposizioni di legge obbligatorie nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.. Eventuali disposizioni interne dell'INPDAP a tali norme di legge verranno comunicate all'Impresa secondo modi e termini definiti nel Capitolato Tecnico o, laddove non presenti nel Capitolato, secondo modalità da concordare tra le parti. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'INPDAP.
2. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'INPDAP o da terzi da essa delegati, nonché di dare immediata comunicazione all'INPDAP di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
3. INPDAP si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, INPDAP, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno, ha facoltà di applicare le penali contrattuali o, in casi di particolare gravità, di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 16

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'Impresa aggiudicataria dovrà osservare integralmente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 così come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 e s.m.i. e dal D.Lgs 81 del 2008 e s.m.i. Si richiamano inoltre le norme tutte di cui alla L.123/2007 e quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. L'Impresa dichiara sotto la propria responsabilità di essere a norma per quanto prescritto dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, in merito alla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
6. L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati alle persone ed alle cose, sia dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

7. L'Impresa si impegna a intrattenere con l'INPDAP, i suoi dipendenti, e con i suoi fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
8. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'INPDAP, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfetaria di importo pari al 20% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola.

ART. 17

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. L'Impresa non può cedere in nessun caso e in nessun modo il contratto a terzi.
2. L'Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte di INPDAP.
3. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto e di procedere all'incasso del deposito cauzionale definitivo.
5. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 116 e 117 del D.Lgs. 163/2006

ART. 18

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'INPDAP azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne l'INPDAP, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'INPDAP.
3. L'INPDAP informerà prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma ai fini dell'intervento della medesima Impresa in giudizio.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo in tutto o in parte il corrispettivo versato, salvo che l'Impresa ottenga, senza onere alcuno per l'Istituto, il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. INPDAP ha facoltà di risolvere il Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, nei seguenti casi:
 - in caso di ripetuti inadempimenti dell'Impresa non dovuti a cause imputabili all'Istituto o a forza maggiore - In tal caso, l'Istituto potrà chiedere la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione, oltre che procedere alla richiesta del danno;
 - per gravi e recidive violazioni delle norme sicurezza accertate in contraddittorio fra la INPDAP e l'Impresa; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Impresa.
2. INPDAP, accertato l'inadempimento, lo contesterà all'Impresa mediante apposita lettera raccomandata a.r. nella quale fisserà all'Impresa un termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, per il corretto adempimento delle proprie prestazioni. Qualora, alla scadenza del termine, l'inadempimento persista, INPDAP avrà facoltà di considerare risolto il presente contratto e di ritenere definitivamente le cauzioni, ove esse non siano state ancora restituite, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno. In ogni caso resta

salva la facoltà di INPDAP di procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'Impresa.

3. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, INPDAP può risolvere il Contratto senza preavviso nei seguenti casi:

- qualora l'Impresa ceda il Contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione della stazione appaltante fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- nel caso in cui sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti di cui all'art. 135 D.Lgs 163/2006;
- allorché l'Impresa non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora, la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte;
- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'art. 1676 c.c.;
- in caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria qualora l'Impresa non provveda alla immediata regolarizzazione su espressa diffida della stazione appaltante.
- In caso di mancato rispetto dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso

dell'esecuzione del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione;

- In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010 comporta la risoluzione di diritto;
 - per ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
4. In caso di risoluzione per colpa dell'Impresa, INPDAP è liberato da ogni obbligo sulla fornitura già erogata.
 5. Il presente Contratto verrà risolto anche nel caso in cui l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura attraverso la quale si è aggiudicata il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto medesimo.
 6. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l'Impresa non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. Tuttavia, quando la situazione di inadempienza dovuta a forza maggiore si prolunghi in modo da ledere in maniera consistente l'interesse dell'Istituto al mantenimento in vita del contratto, ovvero sia di natura o consistenza tale da far venir meno l'interesse alla prosecuzione del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da INPDAP, senza addebito di responsabilità per l'Impresa.

ART. 20

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà dalla stessa Impresa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, con escussione da parte di INPDAP della garanzia prestata; resta salvo, in ogni caso, il diritto di INPDAP al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.231/2001, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. In tali ipotesi il Contratto si intende risolto di diritto, anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, e INPDAP avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento del eventuale maggior danno.
3. Il presente contratto è altresì condizionato in via risolutiva all'esito del controllo degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, con escussione da parte di INPDAP della garanzia prestata; resta salvo, in ogni caso, il diritto di INPDAP al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 21

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. A tale fine l'Impresa dichiara espressamente che le prestazioni e le forniture di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili

e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui peraltro dovrà essere applicata al presente atto l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

3. La registrazione del contratto verrà effettuata a cura dell'Impresa.

ART. 22

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Impresa si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e al D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010.
2. In caso di ricorso al subappalto previamente autorizzato, l'impresa aggiudicataria si obbliga, ad inserire le seguenti clausole di relative agli obblighi di tracciabilità:
 - a) L'impresa (.....), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Ditta (.....) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'INPDAP, identificato con il CIG N._____, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
 - b) L'impresa (.....), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Ditta (.....), si impegna a dare immediata comunicazione a INPDAP della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - c) L'impresa (.....), in qualità di subappaltatore/subcontraente della Ditta (.....), si impegna ad inviare copia del presente contratto a INPDAP.

ART. 23

FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.



ART. 24

DISPOSIZIONI GENERALI

1. A norma dell'art. 11. del R.D. 18.11.1923 n. 2440, si conviene espressamente che il presente contratto potrà subire aumenti nella misura massima di un quinto dell'importo contrattuale.

L'Impresa

L'Istituto

Le parti dichiarano di accettare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 7 (livelli di servizio e penali), 13 (Protezione dati personali e consenso al trattamento dei dati), 19 (risoluzione del contratto), 20 (condizioni particolari di risoluzione), 22 (tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Impresa

L'Istituto

Roma,